



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U. prot CTVA - 2012 - 0004788 del 28/12/2012

Pratica N.

Ref. Mittente:



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E/prot DVA - 2013 - 0000273 del 07/01/2013

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede



Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali

Sede



OGGETTO: Trasmissione Parere n.1144 - del 21 dicembre 2012 - Parere Art. 9 DM 150/07 - S.S. 16 Adriatica - variante alla SS 16 Adriatica nel tratto tra Bellaria e Misano Adriatico - richiesta chiarimenti alle autorizzazioni ambientali. Proponente : ANAS S.p.A.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. Gab/DEC/150/2007, per le successive azioni di competenza, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 21 dicembre 2012.

Il Segretario della Commissione
(Avv. Sandro Campilongo)

All. c.s.

Ufficio Mittente:
Funzionario responsabile:
CTVA-US-02_2012-0417.DOC

..... **La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

VISTA la nota prot. DVA/2012/21901 del 13/09/2012 con la quale Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, ha richiesto alcuni chiarimenti al parere n. 991 espresso dalla Commissione in data 13 luglio 2012, *“necessari al fine di poter predisporre il decreto di VIA da inviare alla firma del sig. Ministro”*;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”* ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione e i successivi decreti integrativi;

VISTO il parere n 991 di questa Commissione del 13/07/2012

VISTO e CONSIDERATO che:

- nella suddetta nota DVA/2012/21901 del 13/09/2012 la Direzione ha rilevato che *“in relazione al nutrito elenco di concessioni, autorizzazioni, intese, pareri, ecc. preordinati alla realizzazione del progetto, codesta Commissione non fornisce alcuna motivazione circa il mancato coordinamento e/o sostituzione dei predetti atti individuati dal proponente, considerato anche che questi non risultano trasmessi”*;
- con nota CTVA/2012/3426 del 27/09/2012 la Commissione aveva comunicato alla Direzione che *In ordine alla richiesta ex art. 26 comma 4 Codice Ambiente, il Comitato segnala che la norma è riferita al “provvedimento di valutazione di impatto ambientale”, e non al parere della Commissione, che la legge limita alla sola verifica degli impatti ambientali di impianti, opere o progetti, secondo la modulistica prevista dal DPCM del 27 dicembre 1988.*

A conforto di quanto sopra, le linee guida trasmesse da codesta Direzione con nota prot. DVA-2012-0012203 del 22 maggio 2012, a pag. 104 attribuiscono alla Divisione la “.. verifica che siano state acquisite le autorizzazioni ambientali necessarie ai fini dell'emanazione del provvedimento di VIA..”, mentre alla Commissione è demandato il ruolo di esprimere il parere di propria competenza.

Ciò nondimeno, se richiesto dalla Direzione ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento 150/2007, la Commissione potrà fornire il supporto tecnico-scientifico che sia ritenuto necessario all'inclusione in sede di decretazione di ogni atto sostitutivo o di coordinamento, ovviamente nel presupposto che la Commissione possa disporre della specifica documentazione tecnica che non faccia parte della documentazione allegata al SIA e che pertanto dovrà essere richiesta da codesta Direzione al proponente.

- Con successiva nota, DVA/2012/24516 del 11/10/2012 la Direzione Generale "nella considerazione del rispetto dei termini del procedimento cui è tenuta anche la Commissione, per evitare contenziosi attivabili ai sensi degli articoli 2 e 2 bis della legge 241/90, si invita a conformare i pareri secondo quanto espresso dalla normativa vigente ed in questa sede evidenziato, limitando conseguentemente inevitabili altrimenti rinvii degli stessi da parte della Direzione alla sede istruttoria con aggravamento dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Per gli effetti si rinvia il parere CTVA-20 12-3236 del 14/9/2012 per le opportune integrazioni

CONSIDERATO, che sulla base della documentazione acquisita, con il presente parere si provvede ad:

- 1- ammesso che sussistano le condizioni per l'espressione dei relativi pareri, provvedere alla "sostituzione" di alcune competenze riguardo le autorizzazioni agli scarichi idrici, ed al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, in linea con quanto richiesto dalla Direzione con nota prot. DVA/2012/21901 del 13/09/2012 (ed escludendosi l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, considerata la tipologia di infrastruttura valutata);
- 2- uniformare il testo del Parere VIA di questa Commissione con il Decreto MiBAC Prot. 21856 del 3 Agosto 2012

Sul punto 1:

LETTO l'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e smi. che al comma 4 dispone "Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto".

LETTO l'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e smi.:

"1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente

(omissis)

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.

3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.

4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure”.

CONSIDERATO e VALUTATO, alla luce delle disposizioni sopra riportate, che è onere del proponente coinvolgere tutte le autorità interessate;

CONSIDERATO che il Proponente in sede di presentazione dell'Istanza di VIA non ha indicato i provvedimenti da assumersi in sostituzione, pur avendo riportato un elenco di Amministrazioni ed enti coinvolte nel procedimento;

LETTA la nota prot. GAB/2009/26667 del 9.11.2009 dell'Ufficio Legislativo del MATTM, trasmessa dalla DVA ad aprile 2010 (CTVA 1215 del 26.4.2012) in merito all'applicazione del previgente testo normativo del Codice dell'Ambiente (che non attribuiva alla VIA questi effetti, poi indicati dal co. IV del 26);

LETTA la nota DVA-2012-0012203 del 22 maggio 2012 recante in allegato il “Rapporto sull'attività di analisi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”, le c.d. “Linee Guida”;

RITENUTO che allo stato dell'istruttoria e per quanto a conoscenza di questa Commissione, non risulta vi siano Amministrazioni dissenzienti, ovvero che non si siano espresse nei termini previsti dalla legislazione;

VISTA la nota CTVA 3426 trasmessa alla DVA in data 27.9.2012 con la quale la scrivente Commissione ha ritenuto che il parere ex art. 26 comma IV *cit.* è riferito “..al provvedimento di VIA e non al parere della Commissione, che la legge limita alla sola verifica degli impatti” e ciò poiché il parere di VIA, benché richiesto dalla DVA (e dunque secondo la logica dell'art. 1 commi “h” ed “i” del Regolamento 150/2007 *cit.*) non può eccedere l'ambito materiale della Parte II del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) che limita la competenza della Commissione e che è intitolata, per l'appunto, “Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.

VISTA la nota DVA 24516 dell'11.10.2012 che conclude “..rilevando la imprescindibile necessità la Commissione deve svolgere nel considerare pareri (...) pertanto procedendo a surrogare le Autorità Ambientali che non abbiano provveduto..”.

RITENUTO che l'attività di “surroga” debba essere eseguita nei limiti del riparto di competenze Stato/regioni e nel rispetto delle Linee-guida redatte in conformità ed attuazione dell'art. 26 co. 4 dalla DVA;

VALUTATO più in particolare che il potere di “surroga” può essere esercitato nel rispetto di principi e limiti che così possono essere riassunti:

- che il Proponente abbia specificamente richiesto alle competenti Amministrazioni il parere che deve essere reso;
- che sia vanamente trascorso il termine per la relativa espressione, ovvero il parere risulti dissenziente;
- che il Proponente abbia specificamente investito il MATTM – in sede di richiesta del provvedimento di VIA ovvero in sede di integrazioni – dell'onere di esprimere il parere in sostituzione (si segnala che rispetto al procedimento in esame il Proponente si è limitato ad una elencazione generica delle amministrazioni coinvolte, senza indicare le autorizzazioni da rilasciarsi e la fase del relativo rilascio);
- che sussistano gli elementi tecnici e documentali necessari per tale espressione, eventualmente anche a seguito della “conferenza di servizi istruttoria” prevista dall'art. 26 *cit.*;

- che le competenze costituzionalmente attribuite non vengano pretermesse, alla luce dei numerosi richiami della Corte Costituzionale (si veda, proprio in materia ambientale, la dec. 254/2009);

VALUTATO che anche alla luce delle suddette "Linee-guida" cit. e pur volendo esprimere pareri in forma di "sostituzione", non vi sono sufficienti elementi per provvedere poiché:

- Il parere di cui all'Art. 124 e 125 L. 152/06 - Autorizzazione agli scarichi idrici - potrà essere rilasciato solamente in sede della Conferenza dei servizi che vedrà riuniti il Proponente con gli Enti Locali interessati (Regione, Provincia e Comuni) e la successiva presentazione degli adeguati elaborati progettuali;
- Il parere di cui all'Art. 186 - L. 152/06 - ammesso che non siano sufficienti gli elementi già contenuti nel parere VIA - trattandosi di opera che prevede il completo riutilizzo del materiale (che non risulta comunque sufficiente) potrà essere valutato solo a seguito degli approfondimenti progettuali da presentarsi nelle fasi successive (naturalmente ove il Proponente non ritenga di passare al regime speciale previsto dal DM 161/2012);

CONSIDERATO che in capo alla DVA permane la facoltà di procedere alla convocazione delle "conferenza di servizi istruttoria" prevista dall'art. 26 cit.;

VISTA la documentazione acquisita al protocollo presentata dal Proponente in occasione della presentazione della istanza di VIA del 15/02/2010

Sul punto 2:

VALUTATO, quanto al punto sub.2 (omogeneizzazione del Parere CTVIA rispetto al Decreto MiBbAaCc), non si riscontrano elementi di sovrapposizione o diversità di valutazioni tra le due posizioni ma che, ai fini di maggior chiarezza, appare opportuno integrare il parere n. 991 della scrivente Commissione con le prescrizioni dettate dal MiBbAaCc;

Tutto ciò PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO la Commissione "Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, esprime il seguente

PARERE

1- E' opportuno integrare e modificare (proseguendo nella numerazione originaria) il quadro prescrittivo del Parere 991 come segue:

(AGGIUNTO) 21.4 Al termine delle indagini dovrà essere prevista la divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di eventuali edizioni scientifiche con ricostruzioni virtuali, volte alla comprensione funzionale dei complessi eventualmente individuati e scavati.

(AGGIUNTO) 24. Limitatamente al territorio riminese dovranno essere progettati, in accordo con la Soprintendenza competente e per una profondità di circa ml. 1000 in ambo i lati del tracciato, filtri visivi e di raccordo in corrispondenza di punti di osservazione preferenziali, da individuare con precisione. In particolare si dovranno realizzare filari di alberature lungo i fossi o ai margini di campi coltivati o aree libere; piccole aree piantumate più intensamente a definire piccole zone boscate e collocate nei coni visuali delle opere più complesse da un punto di vista della percezione; il potenziamento delle macchie e dei filari già esistenti; in prossimità dei corsi d'acqua la piantumazione intensiva dei terreni contermini alle aste fluviali con le opere e il territorio circostante. Nel complesso il sistema di filtro, mascheramento e raccordo dovrà permettere di estendere le articolazioni ad un contesto più vasto e significativo del territorio, favorendo una più armoniosa percezione delle opere previste.

(MODIFICATO) Ultimo capoverso del Parere: *La verifica di ottemperanza per le prescrizioni 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 e 22, 23 e 24 dovranno avvenire in corso d'opera ed essere verificate dalla Soprintendenza per i beni archeologici*

Si raccomanda inoltre che prima dell'inizio delle opere di progetto il proponente debba acquisire tutte le autorizzazioni territoriali necessarie, sulla base dell'attuale normativa al livello regionale, provinciale e comunale.

Restano ferme tutte le motivazioni e le altre prescrizioni del parere 991.

2- , Non sussiste, ad oggi, alcuna attività da esercitare da parte della CTVIA nell'ambito dei poteri sostitutivi disposti dall'articolo 26, co. 4 del Codice dell'Ambiente.

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia


Ing. Silvio Bosetti

Handwritten signatures of the listed individuals, including a signature for Avv. Sandro Campilongo with the word "(CONTRARIO)" written next to it.

ASSENTE

ASSENTE


Ing. Stefano Calzolari



Ing. Antonio Castelgrande

ASSENTE


Arch. Giuseppe Chiriatti




Arch. Laura Cobello

ASSENTE

Prof. Carlo Collivignarelli



Dott. Siro Corezzi



Dott. Federico Crescenzi


Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi

ASSENTE


Ing. Chiara Di Mambro



Ing. Francesco Di Mino

ASSENTE

Avv. Luca Di Raimondo



Ing. Graziano Falappa


ASSENTE

Arch. Antonio Gatto


Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE


Prof. Antonio Grimaldi



Ing. Despoina Karniadaki




Dott. Andrea Lazzari



Arch. Sergio Lembo


Arch. Salvatore Lo Nardo




Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri




Ing. Arturo Luca Montanelli



Ing. Francesco Montemagno




Ing. Santi Muscarà



Arch. Eleni Papaeludi Melis




Ing. Mauro Patti



Avv. Luigi Pelaggi




Cons. Roberto Proietti



Dott. Vincenzo Ruggiero

AC - - - - -


Dott. Vincenzo Sacco



Avv. Xavier Santiapichi

AC - - - - -

Dott. Paolo Saraceno



Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro

Francesca Soro

ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTE

Ing. Roberto Viviani